



Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Piano Operativo 2016- 2018 - “Intervento 4 -Garanzia Over”

ALLEGATO 1

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

(Inserire denominazione/ragione sociale del Soggetto Promotore) _____

di seguito denominato “Soggetto Promotore”, con sede legale in _____

Codice fiscale/Partita Iva _____

Rappresentato da _____

nato/a a _____ il _____

E

(Inserire denominazione/ragione sociale del Soggetto Ospitante) _____

di seguito denominato “Soggetto Ospitante”, con sede legale in _____

Codice fiscale/Partita Iva _____

Rappresentato da _____

nato/a a _____ il _____

PREMESSO CHE

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- il tirocinante non può sostituire il personale dipendente e non può essere utilizzato in presenza di picchi di produzione, ovvero per sostituire il personale assente a vario titolo (in maternità, malattia, ferie, servizio civile, cassa integrazione, etc.) o per ricoprire vuoti d'organico e ruoli necessari per l'organizzazione aziendale;
- il tirocinante non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e che non richiedano un preventivo periodo formativo, abilità e conoscenze specifiche;
- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto;
- il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini extracurricolari finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l'acquisizione di competenze professionali e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;

- il soggetto ospitante è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- il soggetto ospitante non ha effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative.

DATO ATTO CHE

con la sottoscrizione della presente Convenzione il soggetto ospitante attesta il rispetto dei limiti numerici stabiliti al punto 1. 7 delle "Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella regione Abruzzo" come evidenziato dalla Dichiarazione sostitutiva allegata alla presente Convenzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto della Convenzione

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.
2. Alla presente Convenzione è allegato un Progetto formativo individuale per ciascun tirocinio. Nel Progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.
3. Il Progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
4. Il Progetto formativo deve essere inviato alla Provincia di competenza del soggetto ospitante per l'acquisizione del preventivo parere vincolante di cui all'art. 1.11 delle Linee Guida regionali.

Articolo 2 Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
- individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate al compito da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio con il soggetto ospitante;
- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze acquisite;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige, su richiesta della Regione Abruzzo, un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di attivazione, inserimento/re-inserimento lavorativo. Il rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 3 Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;
- designare un tutor con funzioni di inserimento sul luogo di lavoro e di affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate, esperienze e capacità coerenti con il progetto formativo individuale;
- effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, etc., idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- provvedere alle garanzie assicurative secondo quanto indicato al successivo articolo 6.

Articolo 4 Tutoraggio

1. Il soggetto promotore nomina un tutor didattico per ogni tirocinante, il quale assume il ruolo di responsabile didattico-organizzativo delle attività. Il tutor didattico ha i seguenti compiti:

- collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- garantisce supporto e assistenza al tirocinante, favorendone l'inserimento in azienda;
- monitora l'andamento del tirocinio, secondo un programma concordato e mediante un confronto periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante, e interviene tempestivamente per risolvere eventuali criticità;
- garantisce il rispetto di quanto previsto nel progetto, al fine di assicurare la qualità del percorso formativo e la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa;
- valuta, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio al tirocinante dell'attestazione finale, in cui vengano riportate le attività svolte e le competenze eventualmente acquisite.

2. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo, nonché dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- informa il tirocinante sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;

- garantisce la qualità e la trasparenza del percorso formativo;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (ad es., registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi periodicamente con il tutor del soggetto promotore;
- esprime la propria valutazione ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di una persona.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto.

Articolo 5 Diritti e doveri del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
- firmare quotidianamente il registro presenze;
- redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

2. L'impegno del tirocinante è inserito nel calendario allegato al progetto formativo;

3. Il tirocinio dovrà svolgersi, di norma, in fascia diurna, salvo che l'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e/o notturna.

4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.

5. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

6. Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.

7. Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino.

Art. 6 Garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato dal soggetto ospitante:

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, comprensiva del tragitto casa-lavoro.

2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 7 Comunicazioni

1. Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Congiuntamente alla comunicazione obbligatoria, una copia della Convenzione, con allegato il progetto formativo, deve essere trasmessa a tutti i destinatari della medesima comunicazione.
3. Il soggetto ospitante deve comunicare al Centro per l'Impiego territorialmente competente e al soggetto promotore, il nome del tirocinante eventualmente assunto, unitamente alla tipologia contrattuale scelta.
4. I soggetti ospitanti devono inviare al soggetto promotore una relazione sintetica riguardante l'esito del tirocinio entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione dell'iter formativo. A fronte della mancata comunicazione, il soggetto ospitante viene diffidato a provvedere entro ulteriori trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, si procederà alla segnalazione agli organi ispettivi della competente Direzione Territoriale del Lavoro.
5. Le parti si impegnano a trasmettere alla Regione eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.

Art. 8 Indennità

- Al tirocinante viene corrisposta, a valere sul PO FSE Abruzzo 2014-20120, una indennità di importo pari ad 600,00 euro mensili, al superamento della soglia del 70% delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo.
- Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta.
- Il soggetto ospitante integra tale indennità mensile con un contributo mensile pari a Euro ____,__.

Art. 9 Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal _____ al _____.
2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione del o dei tirocini attivati.

Art. 10 Recesso

1. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
 - comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
 - mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
 - mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
 - perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
 - perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.
2. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

Art. 11 Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 12 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo, Data _____

Timbro e Firma del Soggetto Promotore

Timbro e Firma del Soggetto Ospitante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
 Codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante¹ del
 Soggetto Ospitante _____ con sede legale in _____ Via
 _____, n. _____, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive
 modifiche, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche,
 sotto la propria responsabilità, ai fini della attivazione del/dei tirocinio/tirocini a valere sull'Intervento 4 – Garanzia
 Over

DICHIARA

1. Di rispettare i seguenti parametri di affidabilità come indicato al punto 1.5 delle Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo:
 - l'applicazione per i propri dipendenti del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative;
 - il rispetto delle disposizioni in materia di previdenza salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 68/98 ss.mm.ii.
 - il non aver subito sanzioni in materia di previdenza salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di intermediazione irregolare e/o fraudolenta di manodopera. Non rientrano nel novero delle predette sanzioni le condotte prescrivibili, sanate ai sensi del D.lgs., 19 dicembre 1994, n. 758, D.lgs., 23 aprile 2004, n. 124 e del D.lgs., 9 aprile 2008, n. 81.
 - l'aver rispettato in passato la normativa concernente il corretto utilizzo dei tirocini;
 - il non aver effettuato licenziamenti, fatti salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, riguardanti lavoratori i cui profili professionali siano assimilabili al contenuto formativo del progetto di tirocinio nella medesima unità operativa;
 - il non aver in corso procedure di cassa integrazione straordinaria o in cassa integrazione in deroga nei dodici mesi antecedenti, riguardanti lavoratori i cui profili professionali siano assimilabili al contenuto formativo del progetto di tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le Organizzazioni territoriali comparativamente più rappresentative.
2. Che il soggetto rappresentato è **datore di lavoro privato** e, in quanto tale, consapevole dei limiti numerici fissati dalle Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella regione Abruzzo. A tale proposito dichiara che il numero dei lavoratori a tempo indeterminato è pari a n. ____ e che il numero di tirocinanti già attivi al momento è pari a ____.
3. La non sussistenza di rapporti di parentela o affinità entro il III° grado tra i vertici dell'azienda il/i tirocinante/tirocinanti così come indicato nell'Avviso Garanzia Over.

Luogo, Data _____

Timbro e Firma del Soggetto Ospitante

¹ Se persona diversa dal legale rappresentante, allegare atto di delega, in originale o copia conforme.